

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 09/01/2026

FATTO

Parte ricorrente espone: i.) di aver stipulato un contratto di finanziamento con l'Intermediario convenuto in data 27 febbraio 2020; ii.) di aver estinto il finanziamento a maggio 2024, in corrispondenza della rata n. 50/120.

Parte convenuta, in rito, chiede che il Collegio voglia disporre la sospensione del procedimento sino alla definizione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nel merito rileva di aver operato e gestito i rapporti contrattuali con i consumatori, ivi compresa la fase di estinzione anticipata, in aderenza alla normativa primaria e a precise norme regolamentari.

Il ricorrente, a titolo di equo rimborso degli oneri a séguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 *sexies* t.u.b., chiede 437,50 (quattrocentotrentasette/cinquanta) euro. Chiede inoltre la restituzione della penale di estinzione anticipata e il pagamento delle spese legali.

Parte convenuta insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Si osserva, preliminarmente, che l'ABF ha escluso i principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE Unicredit Bank Austria C-555/21 (resa in tema di credito immobiliare) essere applicabili al diverso ambito del credito ai consumatori (Coll. Roma, dec. n. 6561 del 2024).

Con riferimento al merito della controversia occorre premettere che l'art. 125-*sexies*, co. 1, t.u.b. ha trasposto nell'ordinamento italiano l'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. Occorre inoltre premettere che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha stabilito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dal tale decisione della Corte di giustizia è direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua pubblicazione e non solo a quelli successivi.

Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza *Lexitor*, l'art. 125-*sexies*, co.1., cit. è stato quindi novellato dall'art. 11-*octies*, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-*octies*, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale.

Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha riconosciuto la non conformità di queste ultime disposizioni con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza *Lexitor*. L'art. 11-*octies*, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto di ostacolo all'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-*sexies*, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, quindi, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 3807 del 16 febbraio 2021 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *up front* sia le spese di istruttoria pratica che i costi di intermediazione.

Alla luce dei conteggi di cui alla presente tabella, il ricorrente ha diritto al rimborso di séguito indicato, salvo arrotondamenti:

durata del finanziamento	120
rate scadute	50
rate residue	70

TAN	7.85%
-----	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58.33%
- in proporzione alla quota interessi	37.75%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	spese di istruttoria (up front)	€ 750.00	€ 437.50	€ 283.12	€ 0.00	€ 283.12
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
	rimborsi senza imputazione				€ 0.00	€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 283.12
interessi legali						1

Il risultato non coincide con quanto richiesto da parte ricorrente che domanda la restituzione in proporzione lineare.

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, richiamate le decisioni nn. 5909 del 2020 e 11679 del 2021 del Collegio di coordinamento, dal conteggio estintivo sopra riportato, risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di 137,25 euro.

Considerato che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a 10.000 euro, non sembra ricorrere alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125 *sexies*, comma 3, t.u.b.

Dall'esame del conteggio estintivo sopra riportato, risulta che l'importo rimborsato in anticipo sia stato pari a 13.484,64 euro (non si considerano le quote insolite in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi effettuati).

L'intermediario ha quindi applicato la penale in misura superiore a quella massima dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo.

In caso di applicazione della commissione di anticipata estinzione in misura superiore al limite dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, il Collegio di Roma ha ritenuto l'illegittimità dell'addebito, disponendone la restituzione integrale (Coll. Roma, dec. n. 8414 del 2020).

È dunque dovuto il rimborso di 137,25 euro, ulteriori rispetto a quanto indicato nella tabella di cui sopra. Non sono dovute le spese legali in ragione della serialità della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 420,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE